



ATTO DD 1300/A1821A/2026

DEL 05/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

“(…)

3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.

4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.

5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.

6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7.”

Considerato che:

il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis dichiara che:

(...) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. (...)

la L.r. 15/2018 prevede:

all'articolo 10:

comma 7. “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Valutato che:

come evidenziato dai prodotti del Centro funzionale Arpa Piemonte e dalle comunicazioni intercorse con il Settore Protezione civile della Regione Piemonte – sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi;

la situazione è aggravata dalla presenza, nei giorni scorsi e attuali, di numerosi incendi sui quali è dovuto intervenire il Sistema regionale antincendi boschivi, supportato dal servizio elicotteristico regionale e dal concorso aereo del Dipartimento nazionale di protezione civile;

che l'innesco e la propagazione di incendi sta comportando e comporterebbe un ulteriore ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte, e questo in un periodo di evidente siccità;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
- legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 08 luglio 2026 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis : (...) "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata" (...).

La L.r. 15/2018, la quale prevede:

all'articolo 10:

comma 7. "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. "Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

- 1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.*
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);*

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione, *è immediatamente esecutiva e viene in via d'urgenza* pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

